

Diniego di legittimazione di un terreno gravato da usi civici

Cons. giust. amm. Reg. Sic. 19 gennaio 2022, n. 99 - Taormina, pres.; Caponigro, est. - Musumeci (avv. D'Aura) c. Regione Siciliana - Assessorato regionale agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea (Avv. dist. Stato) ed a.

Usi civici - Legittimazione delle occupazioni di terre di uso civico - Diniego - Acquisizione al patrimonio comunale del terreno.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. Il signor Musumeci ha impugnato dinanzi al Tar per la Sicilia il decreto n. 255 dell'8 agosto 2016, con cui l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha approvato l'ordinanza del Commissario per la liquidazione dei Usi Civici della Sicilia del 26 luglio 2016, con la quale è stato acquisito al patrimonio del Comune di Campofelice di Roccella il terreno identificato catastalmente al foglio 2, particella 1138, occupato dalla ditta Giacinto Musumeci, nonché la detta ordinanza commissariale.

Il Tar per la Sicilia, con la sentenza n. 437 del 21 febbraio 2018, ha respinto il ricorso, per cui l'interessato - nel premettere che, alla data di presentazione della domanda, sussistevano tutte le condizioni di cui all'art. 9 della legge n. 1766 del 1927, al cui accertamento la norma subordina la legittimazione - ha proposto il presente appello, articolando i seguenti motivi di impugnativa:

Primo.

Il giudice adito, in violazione dell'art. 112 c.p.c., non ha pronunciato su tutte le domande proposte con ricorso.

In particolare, pure avendo dato atto della proposizione da parte del ricorrente della domanda di declaratoria della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale evidenziate nel corpo del ricorso introduttivo, non ha affrontato la relativa pregiudiziale di incostituzionalità.

Il discrimine temporale stabilito dell'art. 26, comma 1, della L.R. Sicilia n. 10 del 1999 – secondo cui, nel territorio della Regione siciliana, le legittimazioni delle occupazioni di terre di uso civico di cui all'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, possono effettuarsi con le procedure previste dalla predetta legge e dal regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, anche qualora ricadano in zone che “alla data del 31 dicembre 1997” abbiano perduto, per effetto degli strumenti urbanistici o di edificazioni, la destinazione di terreni agrari, boschivi ovvero pascolativi - determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra le situazioni verificatesi prima e quelle verificatesi dopo la data indicata, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost.

Sussisterebbe altresì la violazione degli artt. 9 e 117 Cost., in quanto la normativa regionale priverebbe il sistema di tutela del paesaggio del presidio costituito dagli usi civici, in tal modo direttamente incidendo, invadendola, sulla competenza esclusiva dello Stato in materia.

Il Tar non si sarebbe pronunciato sulle domande risarcitorie per illegittimo ritardo articolate dall'odierno appellante, in violazione dell'art. 112 c.p.c.

La doglianza volta a censurare l'eccessiva ed illegittima durata di un procedimento e la conseguente pretesa risarcitoria sarebbero differenti in senso ontologico e sostanziale dalla domanda volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità e l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

L'appellante si duole delle conseguenze pregiudizievoli patite per effetto dell'illegittimo ritardo di un procedimento iniziato con un'istanza protocollata in data 20 luglio 1992 e conclusosi con il



provvedimento del 2 luglio 2016.

La durata del procedimento avrebbe comportato che i requisiti oggettivi, sussistenti in capo all'istante al momento della presentazione della domanda, risultavano modificati al momento dell'emanazione del provvedimento finale; in sostanza il terreno posseduto dall'appellante, che alla data della presentazione dell'istanza del 20 luglio 1992 risultava essere un fondo dalla indubbia vocazione agricola, sul quale erano state realizzate migliorie consistenti in un agrumeto, al momento della verifica effettuata nel 2004 risulterebbe avere perso la vocazione agricola ed avere mutato destinazione d'uso.

Il diniego dell'istanza di legittimazione del 1992, di cui al provvedimento del 26 luglio 2016, non avrebbe potuto essere fondato sull'insussistenza dei presupposti di legge alla data della verifica medesima (febbraio 2004), pur dando atto che i requisiti certificati sussistevano al tempo in cui fu presentata l'istanza.

Il risarcimento dovrebbe consistere nel ripristino di quella situazione che si sarebbe verificata ove la p.a. avesse rispettato i tempi del procedimento di verifica fissati al conferimento dell'incarico in novanta giorni.; resterebbe comunque fermo il diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo.

Secondo.

Il giudice adito in prime cure ha errato nella corretta individuazione e comprensione dell'oggetto della domanda proposta, con la conseguenza che la sentenza resa risulta ingiusta, e la relativa motivazione viziata e contraddittoria.

L'appellante ha impugnato gli atti finali di un procedimento iniziato nel 1992 e conclusosi con i provvedimenti del 2016 e, unitamente agli atti finali, ha impugnato tutti gli atti procedurali ad essi presupposti e preparatori.

Terzo.

Il Tar erra laddove pronunzia la inammissibilità del ricorso con riguardo alle censure volte ad impugnare atti a suo parere conseguenti e vincolati al provvedimento commissariale del 20.6.2005, ormai inoppugnabile, omettendo di considerare che gli unici atti impugnabili nel procedimento in oggetto erano gli atti finali del procedimento di legittimazione.

La decisione del Commissario Aggiunto (qualificata come provvedimento amministrativo, seppure resa nelle forme di una sentenza) non sarebbe stata suscettibile di determinare una concreta ed attuale lesione della sfera giuridica del destinatario, in carenza di alcun provvedimento che rendesse esecutivo il progetto di legittimazione o che desse un concreto seguito alla mera astratta verifica ex art. 30 R.D. 332 del 1928.

L'effetto lesivo dell'interesse legittimo del ricorrente si sarebbe prodotto solo con l'ordinanza commissariale di acquisizione del 26 luglio 2016, tempestivamente impugnata unitamente al decreto assessorile di approvazione, atti emessi a conclusione dell'intero iter procedimentale di verifica a stralcio dell'occupazione.

Nella fattispecie, l'ordine di acquisizione è stato emesso nel 2016, dopo undici anni dalla delibera del commissario e dopo oltre ventiquattro anni dalla presentazione dell'istanza, ed è stato tempestivamente impugnato.

In conclusione, il ricorso sarebbe stato ammissibile, in quanto correttamente e ritualmente proposto avverso gli atti finali del procedimento di legittimazione, resi con i citati provvedimenti del 26 luglio 2016 e successivo decreto assessorile del 3 agosto 2016 ed avverso tutti gli atti ad essi pregressi, prodromici e consequenziali.

Quarto.

Il signor Musumeci non avrebbe formalizzato alcuna domanda di rimessione in termini dinanzi al Tar, ritenendo di essere pienamente nei termini per proporre impugnazione avverso il decreto assessorile n. 255 in data 8 agosto 2016, di approvazione dell'ordinanza del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici n. 40433 del 26 luglio 2016, con cui è stato acquisito al patrimonio del Comune di Campofelice di Roccella il terreno in discorso.

Il Tar, quindi, ha ritenuto di rigettare una domanda mai proposta.

Peraltro, la rimessione in termini d'ufficio ex art. 37 c.p.a. consentirebbe, in ogni caso, di impugnare tutti gli atti del procedimento.

Ove la Corte d'Appello avesse ritenuto autonomamente impugnabile il rigetto dell'opposizione a verifica, avrebbe dovuto rimettere in termini il ricorrente per l'impugnazione del detto atto innanzi al competente giudice amministrativo; lo stesso Commissario per la liquidazione degli usi civici non ha qualificato il proprio atto come provvedimento impugnabile dinanzi al giudice amministrativo al pari di un qualsivoglia atto della p.a.

Quinto.

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici, dando per assodata la sussistenza di abusi edilizi sul fondo, con il provvedimento del 26 luglio 2016, ha ordinato l'acquisizione del terreno, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 10 del 1999, al patrimonio del Comune di Campofelice di Roccella, mentre, come risulta dalle sentenze passate in cosa giudicata e dall'archiviazione dei procedimenti penali, nessun abuso edilizio sarebbe mai stato realizzato sul terreno in questione.

Nel merito, l'appellante ha sostenuto che il ricorso è fondato per tutti i motivi già esplicitati in primo grado, vale a dire:

Illegittimità del provvedimento commissariale impugnato, dell'ordinanza commissariale 20 maggio 2005, della perizia redatta dal dott. Antonio Capizzi per violazione di legge art. 26 L.R. 10/99 e succ. mod. - eccesso di potere – contraddittorietà della motivazione – difetto di istruttoria.

Illegittimità del provvedimento commissariale impugnato. Illegittimità della perizia redatta dal dott. Antonio Capizzi, per violazione di legge – violazione dell'art. 6 della L. n. 1766/27 e art. 11 del R.D. n. 332/28 – violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 L. 241/90 - eccesso di potere – difetto di istruttoria – violazione e vizi del procedimento.

L'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

L'istanza cautelare è stata respinta con l'ordinanza di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 555 del 13 settembre 2018.

Con la successiva ordinanza collegiale n. 229 del 18 marzo 2021, questo Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto necessario, ai fini della decisione, disporre una verifica che - impregiudicata ogni statuizione in rito, sul merito, e sulle spese- consenta di chiarire i seguenti aspetti:

- riferisca il verificatore se ed in che modo sia stato assicurato il contraddittorio procedimentale (ad esempio, mediante comunicazioni il cui ricevimento risulti documentato, mediante presenza alle operazioni di sopralluogo ritualmente verbalizzata etc.) nel corso dell'istruttoria che ha condotto all'adozione del provvedimento n.31760/2005 del Commissario per la liquidazione degli usi civici;
- chiarisca il verificatore la destinazione urbanistica e lo stato del terreno dell'appellante nonché le caratteristiche della zona nel cui ambito ricade il terreno dell'interessato alla data di presentazione dell'istanza e alla data di adozione del provvedimento n.31760/2005 del Commissario per la liquidazione degli usi civici, e se potessero riscontrarsi i presupposti di fatto di cui all'art.9 della L. n.1766/1927 e di cui all'art.26 della l.r. n.10/1999, specificando l'esistenza o meno di abusi edilizi sul fondo;

- sussistenza o meno degli errori ed incongruenze relativi al frazionamento del terreno lamentati alle pagg. 47 e ss. dell'appello;

- ogni altro utile chiarimento.

Il verificatore ha depositato la relazione conclusiva.

Il signor Musumeci ha prodotto altre memorie a sostegno delle proprie difese.

All'udienza pubblica del 10 novembre 2021, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. L'appello è infondato e va di conseguenza respinto.

2.1. Il giudice di primo grado, con la sentenza n. 437 del 21 febbraio 2018, ha giudicato inammissibile ed infondato il ricorso proposto dall'interessato, sulla base, tra le altre, delle seguenti statuizioni:

“Ciò premesso, nella vicenda per cui è causa, la determinazione sull’istanza di legittimazione inoltrata dal ricorrente, assunta dal commissario in data 20 giugno 2005 n. 31760, ha la natura di provvedimento amministrativo e, avverso tale determinazione, ove avesse voluto contestarla, il ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso al T.A.R.

Diversamente, ritenendola erroneamente soggetta al reclamo in Corte d’Appello previsto (per le determinazioni del commissario aventi natura giurisdizionale) dall’art. 32 della legge n. 1766/1927, ha impugnato tale atto dinanzi alla Corte di Appello di Palermo che, con sentenza n. 520/2006 ha dichiarato l’impugnazione inammissibile, proprio in quanto relativa a un atto avente natura amministrativa e non giurisdizionale, e quindi declinando la propria giurisdizione.

Ciò posto, nella presente controversia vengono impugunate determinazioni che in realtà sono consequenziali e vincolate al provvedimento definitivo del commissario del 20 giugno 2005 n. 31760, divenuto da tempo inoppugnabile; pertanto, almeno con riguardo alle censure volte a rimettere in discussione le determinazioni ivi assunte, non può non rilevarsi l’inammissibilità del ricorso proposto”;

“Non è neanche corretta la tesi del ricorrente secondo la quale la determinazione del commissario del 2005 non sarebbe lesiva degli interessi del ricorrente, in quanto non immediatamente esecutiva. Anche a prescindere dal rilevare che la determinazione del commissario del 2005 non viene impugnata neanche nel ricorso in esame, la tesi del ricorrente sembra infatti confondere i concetti di efficacia di un provvedimento con le conseguenze fattuali che da tale provvedimento derivano, che possono in ipotesi richiedere un’autonoma attività di esecuzione.

La determinazione n. 31760 del 20 giugno 2005 ha inoppugnabilmente stabilito l’insussistenza delle condizioni per accogliere l’istanza di legittimazione avanzata dal ricorrente, con un provvedimento certamente incidente sui suoi interessi; i successivi provvedimenti del 2016 hanno previsto che, in assenza di legittimazione, il terreno in questione venga restituito al patrimonio del comune di Campofelice di Roccella, onerando il sindaco della esecuzione del provvedimento.

E’ evidente che non sarebbe stato possibile disporre diversamente, atteso che alla mancata legittimazione del privato non può che conseguire la consegna del bene all’ente comunale nel cui territorio ricade.

Ciò posto, il provvedimento con il quale è stata respinta l’istanza di legittimazione del ricorrente è chiaramente un atto che definisce il procedimento relativo, immediatamente lesivo della sua posizione, in quanto gli preclude la possibilità di ottenere in enfiteusi il terreno per cui è causa, e non certo un atto endoprocedimentale, come sostiene parte ricorrente”;

“Tale rimessione in termini sarebbe dovuta essere richiesta al T.A.R. ove, nell’immediatezza della sentenza della Corte di Appello, fosse stato impugnato, dinanzi a tale giudice, il provvedimento del commissario n. 31760 del 20 giugno 2005”;

“Considerato pertanto che non possono costituire oggetto di impugnazione le determinazioni assunte con la delibera del commissario n. 31760 del 20 giugno 2005, risultano inammissibili la quasi totalità delle censure articolate in ricorso, volte proprio a censurare tali determinazioni.

L’unica censura estranea a tale ambito è contenuta nell’ultimo motivo di ricorso (pag. 23), secondo il quale nell’impugnata ordinanza n. 40433 del 26 luglio 2016 il commissario avrebbe erroneamente fatto riferimento alla “acquisizione al patrimonio comunale”, prevista dal comma 8 dell’art. 26 della legge reg. n. 10/1999, benché la norma si riferisca esclusivamente all’ipotesi di immobili abusivi, che sarebbero inesistenti nella vicenda in esame.

La censura è infondata.

E’ indiscutibile che in caso di diniego alla legittimazione prevista dall’art. 9 della legge n. 1766 del 1927 il terreno in questione vada restituito al comune, suo legittimo proprietario.

L’art. 26 della legge reg. n. 10/1999 disciplina il caso in cui sui terreni per i quali viene chiesta la legittimazione siano stati realizzati immobili, legando, ragionevolmente, la sorte di tali immobili al procedimento di legittimazione.

Ove non venga riconosciuta la legittimazione, anche tali immobili entrano a far parte del patrimonio comunale, e poiché non costituivano originariamente proprietà del comune il Legislatore regionale ha fatto riferimento al meccanismo di acquisizione previsto dalla legge edilizia per gli immobili abusivi, non sanati.

Chiariti i termini della norma invocata da parte ricorrente, indipendentemente da qualsiasi verifica sull'eventuale sussistenza di immobili abusivi che insistono sul terreno in questione, si può convenire con il ricorrente che il termine acquisizione è specifico solo per le edificazioni, mentre per il terreno sarebbe stato più proprio parlare di restituzione; ma è evidente che tale mera imprecisione del provvedimento impugnato non ne inficia la legittimità, essendo più che evidente il significato di quanto ivi disposto, e cioè che il terreno per il quale non è stata ammessa la legittimazione, che continua indebitamente a essere detenuto dal ricorrente, deve essere consegnato al Comune di Campofelice di Roccella, suo legittimo proprietario, con tutti gli edifici che eventualmente insistono sullo stesso”.

2.2. Le doglianze proposte dal signor Musumeci non possono essere condivise.

L'appellante muove da una prospettazione secondo la quale l'Amministrazione ha posto in essere un unico procedimento durato oltre 24 anni, in quanto avviato con la propria istanza del 20 luglio 1992 e concluso con l'impugnato decreto dell'Assessorato regionale del 3 agosto 2016.

Da ciò discenderebbe che l'atto di rigetto dell'opposizione proposta dal signor Musumeci, adottato dal Commissario aggiunto per la liquidazione degli Usi Civici della Sicilia in data 20 maggio 2005, peraltro nemmeno specificamente impugnato se non tra gli atti “presupposti” di quelli ritualmente impugnati, costituirebbe un atto endoprocedimentale, privo di efficacia direttamente lesiva, e tale, se viziato, da viziare in via derivata gli atti del 2016, avverso i quali la parte ha proposto l'azione di annullamento.

La tesi non può essere condivisa.

La normativa di riferimento è contenuta nell'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, richiamato nell'art. 26 della L.R. Sicilia n. 10 del 1999.

L'art. 9 della legge n. 1766 del 1927 prevede, al primo comma, che “qualora sulle terre di uso civico appartenenti ai Comuni ... siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, potranno essere legittimate, sempre che concorrano unitamente le seguenti condizioni:

a) che l'occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie;

b) che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni;

c) che l'occupazione duri almeno da dieci anni”.

Il successivo comma 3 dispone che “non avvenendo la legittimazione, le terre dovranno essere restituite al Comune ... a qualunque epoca l'occupazione di esse rimonti”.

La norma regionale, nel richiamare la norma nazionale, non prevede un unico procedimento, come ritenuto dall'appellante, ma disciplina due distinti ed autonomi procedimenti:

- il procedimento di legittimazione, da avviare ad istanza di parte, cui si riferiscono i primi commi;

- il procedimento di acquisizione al patrimonio comunale, da avviare d'ufficio, di cui al comma 8.

2.2.1. Il procedimento di legittimazione è scandito, in particolare, dal comma 1 dell'art. 26 della L.R. Sicilia n. 10 del 1999, secondo cui “nel territorio della Regione siciliana le legittimazioni delle occupazioni di terre di uso civico di cui all'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, possono effettuarsi con le procedure previste dalla predetta legge e dal regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e successive modifiche ed integrazioni anche qualora esse ricadano in zone che alla data del 31 dicembre 1997 abbiano perduto, per effetto degli strumenti degli strumenti urbanistici o di edificazioni, la destinazione di terreni agrari, boschivi ovvero pascolativi”.

Il secondo comma soggiunge che “la già avvenuta edificazione, purché in regola con le norme degli strumenti urbanistici, non preclude la legittimazione che può avvenire su istanza del richiedente a favore dei sottoelencati soggetti nel seguente ordine di precedenza:

a) occupatore che risulti proprietario in virtù di atto pubblico o di provenienza;

b) occupatori che risultino in possesso dell'immobile a seguito di provvedimento di assegnazione da parte del Comune o occupatori che dimostrino il possesso ultra decennale, proprio o del dante causa, in base ad altro idoneo titolo”.

“Analogamente a quanto disposto al comma 2, si procede nei casi di edificazione di cui al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, qualora siano stati curati tutti gli adempimenti di legge per il rilascio della concessione in sanatoria” (comma tre).

Il sesto comma dispone altresì che, *“nel concedere la legittimazione delle terre di cui ai commi precedenti, il commissario impone sul bene occupato a favore del comune a carico del richiedente un canone di natura enfiteutica ...”.*

Il procedimento di legittimazione, nel caso di specie, si è concluso con il provvedimento del Commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, depositato in data 20 maggio 2005, con cui è stata rigettata l'opposizione proposta dal signor Giacinto Musumeci.

Tale atto ha premesso che il signor Giacinto Musumeci, con nota del 1° luglio 2003, ha presentato istanza, ai sensi della legge regionale n. 10 del 1999, reiterando altra precedente analoga istanza del 20 luglio 1992, di legittimazione dell'area estesa are 36,10 dallo stesso occupata, catastata al foglio 2, particella 1138, facente parte del demanio civico XIV salme e che, a seguito di detta istanza, è stato dato incarico all'istruttore demaniale, dott. Antonio Capizzi, con disposizione commissariale n. 239 del 5 febbraio 2004, di procedere ad effettuare, a stralcio, gli accertamenti necessari per la verifica delle condizioni di legittimazione della situazione possessoria asserita dal signor Musumeci.

L'istruttore demaniale, con la relazione di verifica dell'11 febbraio 2004, ha rilevato che:

- sussiste nel Musumeci la titolarità dell'occupazione dell'area di che trattasi e la sua durata ultradecennale, mentre non ricorrono le seguenti condizioni:
- la condizione di cui all'art. 26, comma 1, della legge Regione Sicilia n. 10 del 1999, essendo avvenuta la trasformazione del fondo in senso edilizio dopo il 31 dicembre 1997;
- la condizione di cui al comma 2 dell'art. 26 di detta legge regionale (regolarità urbanistica delle opere realizzate), non risultando sia stato rilasciato dalla Autorità comunale alcun provvedimento autorizzativo o di concessione;
- non risulta che per le opere di trasformazione effettuate in quell'area siano state chieste sanatorie edilizie.

Di talché, ha concluso affermando la non legittimabilità dell'occupazione di detto suolo con le trasformazioni effettuate e l'applicabilità per l'intera area identificata con la particella 1138 della disposizione di cui al comma 8 della detta legge regionale.

Il Commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, con l'atto del 21 aprile 2005, depositato in data 20 maggio 2005, ha ritenuto che non ricorre la condizione di legittimazione prevista dal coll'art. 26, comma 1, della L.R. n. 10 del 1999 e, ritenendo del tutto validi e conducenti gli atti istruttori e la verifica a stralcio effettuata dall'istruttore demaniale, ha rigettato l'opposizione proposta dal signor Giacinto Musumeci con ricorso del 6 aprile 2004.

Il procedimento di legittimazione, quindi, si è concluso con la definitiva adozione di un provvedimento di rigetto, ormai inoppugnabile.

Sul punto, occorre rilevare che la Corte d'Appello di Palermo, dinanzi alla quale tale atto era stato impugnato, ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per la natura amministrativa e giurisdizionale dell'atto e che il provvedimento commissariale non è stato conseguentemente impugnato dinanzi al giudice amministrativo, sicché, anche a voler prescindere dall'assenza della sua specifica impugnazione in questa sede, non sussistono in radice gli estremi per la concessione della rimessione in termini per errore scusabile previsti dall'art. 37 c.p.a.

2.2.2. Il comma 8 dell'art. 26 legge regione Sicilia n. 10 del 1999 stabilisce che *“per le edificazioni per le quali non sia stata richiesta la legittimazione o la stessa non sia stata concessa, il commissario per la liquidazione degli usi civici emette provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come recepita dalla Regione siciliana”.*



Ne consegue che, all'esito negativo del procedimento di legittimazione avviato su istanza del privato, deve conseguire l'attivazione d'ufficio del procedimento per l'acquisizione del bene al patrimonio comunale.

Il doveroso procedimento di acquisizione al patrimonio comunale si è concluso con il provvedimento del 26 luglio 2016 del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, con cui è stato acquisito, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale n. 10 del 1999, al patrimonio del Comune di Campofelice di Roccella il terreno identificato catastalmente al foglio 2, particella 1138, occupato dalla ditta Musumeci Giacinto e con il decreto del 3 agosto 2016, con cui l'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha approvato la detta ordinanza commissariale del 26 luglio 2016.

Tali atti, come detto, sono del tutto vincolati e consequenziali all'esito negativo del procedimento di legittimazione avviato dal signor Musumeci e conclusosi nel 2005.

2.2.3. Ne consegue che non possono essere condivise le doglianze, che costituiscono la parte preponderante dell'appello, volte a contestare le statuizioni di inammissibilità delle censure relative al procedimento di legittimazione ed agli atti ad esso successivi in quanto viziati in via derivata.

2.2.4. Ad ogni buon conto, va altresì osservato che la relazione di verifica depositata dall'ing. Gaetano Melillo, dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta, che ha costituito oggetto di argomentazioni critiche da parte del signor Musumeci nella memoria ex art. 73-bis c.p.a., ha concluso nel seguente modo:

“In relazione a quanto su espresso, si è appurato che il contraddittorio nel percorso di legittimazione è stato assicurato tra le parti (vedesi atti di causa); i presupposti di cui all'art. 9 della L. n. 1766/1927 e di cui all'art. 26 della L.R. n. 10/1999 sono, in parte assicurati, eccetto per la trasformazione urbanistica del suolo operata abusivamente e l'assenza di domande di sanatoria; il frazionamento del Capizzi è corretto e la porzione di area da legittimare è pari a 3601 mq, inferiore a quella originariamente assegnata per le limitazioni poste a seguito degli arretramenti previsti in sede di redazione del frazionamento”.

2.2.5. Inoltre, a seguito dell'esito negativo per il signor Musumeci del procedimento di legittimazione, si rivelano del tutto irrilevanti le questioni di legittimità costituzionale sollevate dall'interessato, in quanto non idonee a sovvertire l'esito del procedimento di legittimazione che, come più volte sottolineato, è ormai consolidato e non più controvertibile

3. L'azione di risarcimento del danno da ritardo, non esaminata in primo grado, risulta parimenti infondata.

Con il ricorso proposto dinanzi al Tar per la Sicilia, il signor Musumeci, oltre all'annullamento degli atti, ha chiesto, nell'epigrafe dell'atto, il risarcimento del danno patito per effetto del comportamento posto in essere dall'amministrazione resistente in violazione dei principi fondamentali di correttezza e buona fede, nonché di tutela dell'affidamento del privato e, nelle conclusioni, la condanna dell'amministrazione al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto patito per effetto dell'illegittimo ritardo dell'azione amministrativa e, quindi, la condanna della stessa al rinnovo delle operazioni di verifica caducando l'attività illegittimamente espletata, fermo restando l'obbligo di un indennizzo da versarsi al ricorrente giusta art. 2 – bis della legge n. 241 del 1990.

Con le stesse richieste risarcitorie, l'interessato ha concluso il ricorso in appello.

3.1. La tutela in forma specifica del bene della vita, come già evidenziato, non è neanche astrattamente configurabile in presenza del provvedimento commissariale del 20 maggio 2005, che ha concluso il procedimento di legittimazione, sicché il risarcimento non può ridondare nell'attribuzione, ora per allora, del bene della vita richiesto, perché ciò postulerebbe che sia rimesso in discussione un rapporto pubblicistico definitivamente consolidato.

3.2. L'azione risarcitoria per danno da mero ritardo è ugualmente non accoglibile, in quanto, sebbene il ritardo nell'azione amministrativa vi sia stato, considerato che la prima istanza del signor Musumeci è del 1992 e che l'atto finale del procedimento di legittimazione è del 2005, il danno patrimoniale

non risulta neanche astrattamente prospettato.

Inoltre, l'indennizzo richiesto, che, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 69 del 2013, spetterebbe nel limite di € 2.000,00, non era previsto, al pari della disciplina del danno da ritardo, al momento della conclusione del procedimento di legittimazione, vale a dire nel 2005

L'art. 2-bis della legge n. 241 del 1990, con cui sono disciplinate le conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento, infatti, è stato inserito dall'art. 7, comma 1, lett. c), legge n. 69 del 2009.

4. Va da sé che, in relazione alle molteplici specificazioni e puntualizzazioni delle doglianze contenute nell'atto di appello, il Collegio ha preso in considerazione nella motivazione della presente sentenza solo quelle ritenute astrattamente rilevanti ai fini della definizione del giudizio, per cui i profili eventualmente non menzionati sono da ritenere privi di sostanziale interesse.

5. In conclusione, l'appello deve essere respinto, in quanto infondato.

6. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese del giudizio nei confronti dell'Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, mentre nulla è dovuto per le spese al Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici della Sicilia ed al Comune di Campofelice di Roccella, in quanto non costituiti in giudizio.

7 Con istanza depositata il 7 novembre 2021, depositata in data 8 novembre 2021, il verificatore ing. Gaetano Melillo ha chiesto la liquidazione dell'onorario compenso e delle spese per la prestazione resa.

Il compenso e le spese per l'attività di verifica, considerato il livello di media complessità della prestazione svolta, sono complessivamente liquidati in € 1.600,00 (dai quali andrà detratto l'importo di € 800,00, liquidato a titolo di anticipo con l'ordinanza n. 229 del 2021, ove effettivamente corrisposto), e sono posti a carico della parte soccombente.

(Omissis)